

Ordinanza sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli (Ordinanza sull'ammissione alla circolazione, OAC)

Modifica del 22 ottobre 2008

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 27 ottobre 1976¹ sull'ammissione alla circolazione è modificata come segue:

Art. 24c lett. e

Nella licenza di condurre devono essere iscritte le seguenti autorizzazioni:

- e. il certificato di capacità per il trasporto di persone o di merci con indicazione della durata di validità e della categoria o della sottocategoria di veicoli abilitati al trasporto, purché non sia stata rilasciata una carta separata (art. 9 cpv. 3 dell'ordinanza del 15 giugno 2007² sull'ammissione degli autisti).

Art. 34

Abrogato

II

La presente modifica entra in vigore il 1° settembre 2009.

22 ottobre 2008

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

¹ RS 741.51
² RS 741.521

